

Comune di Volpago del Montello

Osservazioni al Piano degli Interventi – Variante n. 6
adottato con delibera di C.C. n° 61 del 21/12/2020

Sommario

1.	Stefani Marco e Martimbianco Maria Stella	3
2.	Rizzardo Adriano	3
3.	Favero Giorgio	3
4.	Dalla Torre Roberta e altri	3
5.	Osellame Anna	3
6.	Parolin Massimo	4
7.	Gobbo Enrico	4
8.	Lorenzon Luca	4
9.	Elzo Severin	4
10.	Arch. Giuseppe Pastò	5
11.	Giorgio Favero	5

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
1	Stefani Marco e Martimbianco Maria Stella	1867	09/02/2021	Si chiede la modifica della scheda n. 129-15 dell'allegato A alle NTO – schede dei beni ambientali, relativa al fabbricato ubicato in Via P.A. Saccardo n. 43, F. 33, mappale 588, per consentire l'intervento di ristrutturazione edilizia totale al fine di mettere in sicurezza l'edificio dal punto di vista sismico, come documentato nell'allegata relazione tecnica.	NO	L'osservazione è condivisibile poiché, come documentato dalla relazione tecnica allegata all'osservazione, la messa in sicurezza dell'edificio dal punto di vista sismico comporta interventi strutturali sul medesimo. Si accoglie l'osservazione, consentendo la ristrutturazione edilizia totale.
2	Rizzardo Adriano	2253	15/02/2021	Si comunica la rinuncia alla proposta di modifica del Piano degli Interventi, di cui al prot. 13921 del 31.10.2020 vista la richiesta di contributo straordinario comunicata dal Comune.	NO	Si prende atto della rinuncia. Si accoglie l'osservazione e si stralcia la Variante n. 1
3	Favero Giorgio	2394	17/02/2021	Si chiede la modifica della fascia di rispetto stradale relativa al lotto di proprietà localizzato all'incrocio tra la SS 348 e Via Cal Trevigiana interessato dall'ambito di Variante n. 7. La cartografia di piano indica una fascia di rispetto di 30 metri per la SS 348 e 20 metri per Via Cal Trevigiana, considerato che, pur trattandosi di strade di tipo C ed F localizzate fuori del centro abitato, il regolamento di esecuzione del Codice della Strada ne consentirebbe la riduzione fino a 10 metri	NO	L'osservazione è collegata alla successiva n. 11, e sulla base del dispositivo di controdeduzione ivi contenuto è tecnicamente accoglibile poiché l'art. 26 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada consente la riduzione fino a 10 metri "all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta". Si accoglie l'osservazione.
4	Dalla Torre Roberta e altri	2586	20/03/2021	Si chiede che i mappali e i fabbricati di proprietà realizzati nell'ambito di un piano di recupero, ora classificati in zona agricola, siano compresi entro l'ambito residenziale, senza volumetria aggiuntiva, al fine di realizzare un muretto di contenimento delle acque piovane provenienti dal lotto agricolo adiacente.	NO	L'osservazione è accoglibile poiché l'area in oggetto è compresa entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dal PAT pertanto l'estensione della ZTO C1.2/56 non comporta consumo di suolo. Si accoglie l'osservazione.
5	Osellame Anna	4180	25/03/2021	Si chiede di eliminare il vincolo di ristrutturazione edilizia parziale per i fabbricati di proprietà tutelati con scheda n. 71-6 ubicati in Via del Medico a Volpago del Montello considerato il modesto valore architettonico e il pessimo stato di conservazione in cui versano, consentendone la demolizione e ricostruzione attraverso la individuazione di un'edificabilità residenziale.	NO	L'osservazione è solo parzialmente condivisibile limitatamente agli interventi di recupero degli edifici esistenti localizzati in zona A/20, poiché, come descritto nella stessa, si tratta di edifici di modesto valore architettonico, in parte crollati di cui è opportuna la ristrutturazione edilizia globale. Si accoglie parzialmente l'osservazione, consentendo la ristrutturazione edilizia totale degli edifici di cui alla scheda 71-6.

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
6	Parolin Massimo	4739	7/04/2021	Si chiede la schedatura del fabbricato di proprietà, Foglio 13, mappale 596, ubicato in Via Fra Giocondo, come non più funzionale al fondo ed il cambio d'uso in residenziale.	NO	L'osservazione non pertinente alla variante n. 6 in quanto fa riferimento al Piano di Assetto Territorio intercomunale PATI, tra i comuni Volpago del Montello, Montebelluna, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Caerano San Marco. Si respinge l'osservazione e la stessa sarà valutata in sede di Variante al PATI.
7	Gobbo Enrico	5338	17/04/2021	In riferimento alla variante che ha interessato la scheda di Vincolo n 106-02 ubicato in Via Diaz, 24 a Venegazzù, si chiede l'approvazione del riposizionamento del nuovo sedime secondo lo schema allegato, al fine di traslare la sagoma dell'edificio medesimo ad una distanza radiale di 16 metri dell'edificio adiacente e a 5 metri dal confine sul lato nord.	NO	L'osservazione è condivisibile poiché l'origine del nuovo posizionamento dell'intervento di sostituzione edilizia proposto è comunque compreso entro la sagoma dell'edificio esistente e pertanto il modesto spostamento è funzionale solo al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati. Si ricorda che ai sensi del DPR 380/01, art. 3 comma 2 lettera c) la ristrutturazione edilizia comprende gli interventi di <i>“demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.”</i> Si accoglie l'osservazione.
8	Lorenzon Luca	5409	19/04/2021	Si chiede una modifica cartografica con l'individuazione dell'area catastalmente individuata al Foglio 17, mappale 10 di proprietà del comune come ZTO C1.S. Tale modifica si rende necessaria al fine procedere con il Piano della Valorizzazione e/o Alienazione degli Immobili Pubblici ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008. Si fa presente che tale variazione non comporta modifiche alle NTO, né comporta alcuna trasformazione urbanistica o ambientale, rispetto alla situazione attuale.	NO	Si concorda con quanto osservato poiché la disciplina delle ZTO di tipo C1.S non prevede indici di edificabilità fondiaria, ma solo interventi di ristrutturazione o limitati ampliamenti di edifici esistenti, pertanto in assenza di specifica localizzazione di lotti liberi e di edifici esistenti si configura come zona assimilabile a quella agricola. Si accoglie l'osservazione.
9	Elzo Severin	5426	20/04/2021	Si chiede che relativamente alla variante puntuale n. 7 che interessa un ambito localizzato all'incrocio tra Via Feltrina Sud (in Comune di Montebelluna) e Via Cal Trevigiana (in Comune di Volpago del Montello) sia previsto in fase attuativa uno studio viabilistico che consideri il traffico generato dal	NO	Si concorda con quanto osservato prescrivendo che il l'intervento sia corredato da idoneo studio viabilistico che consideri il traffico generato dal nuovo intervento sulla base della effettiva destinazione finale dell'area e delle attività contermini. Si accoglie l'osservazione.

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
				nuovo intervento sulla base della effettiva destinazione finale dell'area e delle attività contermini per valutare l'impatto sulla viabilità esistente, considerata la fragilità del sistema viabilistico locale in un ambito servito da due grandi infrastrutture (Superstrada Pedemontana Veneta e S.R. Feltrina).		
10	Arch. Giuseppe Pastò	6202	05/05/2021	A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio (che entrerà in vigore per quanto riguarda alle definizioni uniformi con l'approvazione della variante n. 6 al Piano degli Interventi), al punto 27 Delle definizioni uniformi Altezza del fronte, nel caso di coperture piane, per altezza massima si intende la sommità dell'estradosso delle superfici perimetrali, si chiede pertanto in considerazione di tale definizione di modificare l'altezza massima prevista dall'art. 12 delle N.T.O. di ml 9,00 (per l'utilizzo costruttivo di tipo drive in – drive through che si basa sull'uso di particolari scaffalature sulle quali stoccare i cosiddetti pallet che costituiscono l'elemento base della movimentazione) con la possibilità di portare la stessa in edifici ricadenti in ZTO D destinati a magazzino logistica, a ml 10,60 di altezza netta interna.	NO	L'osservazione è condivisibile, poiché evidenzia la necessità di integrare le disposizioni relative all'altezza massima degli edifici nelle zone D a ml 10,60 per tener conto del diverso sistema di misurazione dell'altezza medesima prescritto dalle Definizioni uniformi contenute nel nuovo Regolamento Edilizio. Pertanto si accoglie l'osservazione aggiungendo all'art. 11, comma 3, lettera b), nonché all'art. 12, comma 4 secondo alinea, alla fine il seguente inciso: <i>“nonché per i magazzini destinati ad ospitare attività logistiche la cui altezza massima è fissata in ml. 10,60.”</i> Inoltre, al fine di allineare la disciplina delle altezze degli edifici in tutte le zone alle nuove disposizioni del Regolamento Edilizio, relativamente ai tetti piani, si aggiunge all'art 3 delle N.T.O. il seguente comma: “2. In tutte le Z.T.O. in caso di tetti piani realizzati con tecnologie finalizzate al contenimento del consumo energetico, alla riduzione del deflusso delle acque meteoriche, alla riduzione dell'effetto isola di calore, l'altezza massima degli edifici può essere incrementata fino ad un metro per documentate esigenze tecniche.” Si accoglie l'osservazione.
11	Giorgio Favero	7126	24/05/2021	Ad integrazione dell'osservazione n. 3, del 17.02.2021 prot. 2394 si chiede di eliminare l'obbligo di ricorso al piano attuativo. Inoltre, a mezzo pec sono state fornite integrazioni relativamente all'ambito 7, che riguardano la valutazione del traffico indotto rispetto allo scenario di progetto, la localizzazione del sedime di massimo ingombro, degli accessi all'area, dello schema di circolazione e di parcheggio,	NO	Sulla base delle integrazioni fornite in sede di procedura VAS, relativamente alla localizzazione delle possibili attività entro i limiti di inviluppo indicati, trattandosi di un unico lotto e considerando che le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, si ritiene condivisibile la richiesta di sostituire l'obbligo di ricorso al Piano Urbanistico Attuativo con il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del DPR 380/01. Si accoglie l'osservazione.

Prog	Nome/ditta	Prot.	data	SINTESI OSSERVAZIONE	VAS	Giudizio tecnico
------	------------	-------	------	----------------------	-----	------------------